



Decisione n. 1544 del 15 aprile 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. F. De Santis

nella seduta dell'8 aprile 2019, in relazione al ricorso n. 1880, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Parte ricorrente rappresenta di aver effettuato, “in tempi diversi tra il 2008 ed il 2014”, acquisti di azioni emesse dall’Intermediario, parzialmente rimborsate in data 31 marzo 2016, per l’importo di 35.606,21 euro. Riferisce, inoltre, di essere titolare di obbligazioni subordinate emesse dalla stessa Banca per un valore di 8.298,34 euro, specificando “che però non rientrano in questo ricorso”.

I Ricorrenti evidenziano di aver richiesto alla Banca, dopo la suddetta operazione di rimborso parziale, la vendita di tutte le altre azioni possedute,

per ulteriori quattro volte (in date 22 settembre 2016, 29 giugno 2017, 7 settembre 2017 e 6 novembre 2017), senza tuttavia che tali operazioni venissero eseguite.

In sede di profilatura, in data 3 novembre 2014, l'esperienza finanziaria è stata valutata dall'Intermediario come "medio-alta", mentre il 25 febbraio 2016 tale valutazione è risultata "medio-bassa".

I Ricorrenti chiedono, quindi, a titolo di risarcimento, la restituzione di quanto investito, riferito a n. 7.083 azioni, per un totale di 53.122,50 euro (7,50 euro per azione).

2. L'Intermediario ha allegato che i Ricorrenti sono titolari di un *dossier* titoli, sul quale sono depositate le azioni intestate ad entrambi i clienti, suddivise in rubriche nominative.

In particolare, la Banca precisa che un cliente richiedeva, in data 26.2.2016, la cessione di n. 2.000 azioni, mentre l'altro cliente effettuava richiesta di vendita in data 8.3.2016, per n. 1.755 azioni.

In relazione a tali ordini di vendita, l'Intermediario riferisce che – essendo emerso, a seguito di un reclamo presentato dai clienti, che gli stessi avevano formulato richieste di cessione sin dal maggio 2015 non processate – esse venivano eseguite garantendo la priorità acquisita alla data delle precedenti richieste. Durante l'asta del 18.3.2016 (nel corso della quale rientravano nella negoziazione tutti gli ordini di cessione conferiti sino al 29.6.2015), le azioni di parte ricorrente venivano, pertanto, rimborsate ed il controvalore accreditato sul conto corrente intestato ai clienti.

La Banca rappresenta altresì che, successivamente, in data 22.9.2016, parte ricorrente impartiva un nuovo ordine di cessione per tutte le ulteriori azioni detenute, confermato poi nel nuovo sistema Hi-Mtf e, ad oggi, ancora in attesa di esecuzione.

L'Intermediario ritiene di aver sempre rispettato, nel corso degli anni, le previsioni normative, nonché i canoni di correttezza e buona fede nella prestazione del servizio di investimento e, con riferimento alla *causa petendi* del ricorso in esame, ovvero il ritardo nella cessione delle residuali

azioni in possesso di parte ricorrente, sottolinea come tale ritardo non possa essere ricondotto ad un inadempimento contrattuale della Banca.

Ribadisce, al riguardo, che gli ordini sottoscritti da parte ricorrente nel mercato interno di negoziazione sono stati puntualmente evasi all'esito dell'istruttoria sul reclamo, mentre per la parte eccedente i clienti risultano aver chiesto la cessione delle azioni in data 22 settembre 2016, quanto ad un cliente, per n. 6.415 azioni, e, quanto all'altro, per n. 668 azioni.

Sul punto l'Intermediario rappresenta che gli ordini di compravendita aventi ad oggetto le azioni emesse dalla Banca, fino al 30 giugno 2017, venivano eseguiti su un "Mercato Interno" istituito dall'Intermediario, normato da apposito Regolamento, che disciplinava l'organizzazione e il funzionamento delle attività di compravendita.

Tale sistema interno di negoziazione era stato implementato allo scopo esclusivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta dei titoli azionari della banca, senza tuttavia creare obblighi ulteriori di diversa natura in capo alla stessa. Al riguardo, l'Intermediario rileva che *"in nessuna della documentazione citata né in altra documentazione consegnata alla clientela si fa riferimento all'impegno assunto dalla Banca ad evadere gli ordini di cessione delle azioni entro un termine prefissato"*, in quanto l'unico obbligo gravante sulla banca era quello dell'evasione degli ordini di vendita delle azioni secondo un criterio cronologico.

L'intermediario riferisce, poi, che a partire dal 30 giugno 2017, come dettagliato nel comunicato stampa pubblicato in data 22.06.2017 sul proprio sito internet, le azioni della Banca sono state ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf, e che parte ricorrente ha confermato, in data 2 gennaio 2018, gli ordini di cessione conferiti al prezzo di euro 7,50 per azione, ordini in scadenza a febbraio 2018.

In conclusione, l'Intermediario assume che la circostanza che parte ricorrente abbia sempre riproposto gli ordini di vendita sul mercato Hi-Mtf ogni volta che gli stessi giungevano a scadenza, dimostri la piena consapevolezza dei clienti circa le modalità di negoziazione. Alla luce di quanto sopra, chiede pertanto che l'Arbitro, disattesa ogni avversa istanza e

considerata l'insussistenza delle richieste formulate, rigetti nel merito il ricorso.

3. Il Ricorrente ha presentato deduzioni integrative e l'Intermediario repliche finali, entrambi richiamando nella sostanza le rispettive argomentazioni e posizioni.

DIRITTO

1. Sulla base dei documenti allegati da entrambe le parti, non sempre esaustivi e riferiti soltanto ad alcune delle operazioni eseguite, risulta che, nel maggio 2015, i Ricorrenti, a seguito di diversi acquisti di azioni e della sottoscrizione di aumenti di capitale con emissione di azioni ed obbligazioni subordinate (successivamente convertite in azioni), possedevano complessivamente oltre 10.000 azioni.

Per quanto attiene alle richieste di vendita, risultano versate in atti le prime due raccomandate inoltrate da parte ricorrente, datate 2 maggio 2015 ed inviate alla filiale di riferimento della Banca in data 4 maggio 2015, nelle quali si chiedeva la vendita di n. 8.600 azioni complessive. In entrambe le richieste è riportata altresì la seguente dicitura: *“All'uopo fa presente di aver personalmente già effettuato precedenti, continui solleciti in merito con i responsabili addetti a partire dal mese di ottobre 2014”*.

A tali richieste, che l'Intermediario sostiene di non aver evaso a seguito di un non meglio precisato “disguido” senza fornire ulteriori dettagli al riguardo, sono seguite altre due raccomandate inoltrate da parte ricorrente alla banca il 24 febbraio 2016, nelle quali, facendo riferimento alle precedenti richieste non eseguite, si chiede la vendita di tutte le azioni possedute dai clienti, senza indicarne il numero complessivo, ma specificando gli Isin di riferimento. In tale richiesta risulta, pertanto, inequivocabile, l'intenzione di parte ricorrente di non mantenere in portafoglio alcun titolo della Banca.

Tuttavia, pochi giorni dopo, in date 26 febbraio 2016 e 8 marzo 2016, l'Intermediario risulta aver processato richieste di vendita, poi evase nell'asta del 18 marzo 2016, solo con riferimento a quantitativi minori, che

non coincidono nemmeno con i quantitativi indicati nelle prime note inviate dai clienti nel maggio 2015, ma si riferiscono ad un nuovo ordine, che entrambi i clienti avrebbero impartito a tali date, ma che non risulta allegato. Parte ricorrente, sul punto, non nega di aver disposto nuovi ordini, ma sostiene di essersi attenuta alle istruzioni del direttore di filiale, che gli avrebbe rappresentato la necessità di procedere a delle vendite per *tranche*. Dalla citata contabile risultano, infatti, due operazioni di vendita effettuate al prezzo di 9,53 euro per azione per n. 3.755 azioni complessive.

Successivamente alle citate cessioni, dal documento prodotto “*Situazione saldi di un dossier titoli alla data del 6/11/2017*”, risulta che uno dei Ricorrenti possedeva n. 6.415 azioni totali, mentre l’altro Ricorrente era titolare esclusivamente di 668 azioni.

Con riferimento a tali quantitativi residui, le parti riferiscono che i clienti hanno avanzato, nel tempo, ulteriori richieste di vendita, al fine di liquidare le loro azioni, per le quali solo parzialmente sono state versate in atti copie documentali. In particolare, parte ricorrente avrebbe disposto ordini di vendita nel mercato interno ad euro 7,50 per azione in data 22 settembre 2016, ordini poi confermati in data 29 giugno 2017 in occasione del passaggio dei titoli alle negoziazioni sul mercato Hi.Mtf. Su detta nuova sede di negoziazione gli ordini sono stati rinnovati a scadenza in date 7 settembre 2017, 6 novembre 2017 e 2 gennaio 2018.

Conclusivamente, ritiene il Collegio che l’asserito disguido intervenuto nella trattazione degli ordini di vendita impartiti dai Ricorrenti non esoneri l’Intermediario da responsabilità.

2. Passando alla liquidazione del danno, parte ricorrente richiede il rimborso delle azioni possedute alla data del ricorso, valorizzandole al prezzo unitario di 7,50 euro. In particolare, ove tali richieste fossero state evase alla data del 22 settembre 2016 (primo ordine successivo al parziale rimborso ottenuto nel febbraio/marzo del medesimo anno), uno dei Ricorrenti avrebbe realizzato per n. 6.415 azioni totali la somma di 48.112,50 euro, e l’altro avrebbe incassato, a fronte della vendita di n. 668 azioni, la cifra di 5.010 euro. La somma dei due importi sopracitati coincide con il *quantum*

richiesto da parte ricorrente (53.122,50 euro).

Ritiene peraltro il Collegio che, avendo la banca dichiarato che, prima del passaggio alla nuova sede di negoziazione Hi.Mtf, risultavano processati nel vecchio mercato interno gli ordini di vendita fino all'8.7.2015, ed essendo provato ed ammesso anche dall'Intermediario che parte ricorrente aveva inoltrato, precedentemente a quella data, richieste di vendita per un numero totale di azioni superiore a quello poi effettivamente rimborsato nel febbraio 2016 (ordini che per l'asserito disguido di cui sopra non sono stati immessi nel sistema), occorra riconoscere al primo Ricorrente il controvalore delle azioni (in numero complessivo di 5.200) non vendute a quella data (febbraio 2016). Tale quantitativo, valorizzato al prezzo di vendita al quale sono stati regolati gli ordini trattati nel marzo 2016 (9,53 euro per azione), avrebbe garantito a parte ricorrente la somma di 49.556,00 euro; somma da cui occorre detrarre, tuttavia, in questa sede il controvalore attuale di tale pacchetto azionario -che, sulla base dell'ultimo prezzo utile fatto registrare sull'Hi-Mtf, risulta pari a € 2,38 per azioni, per complessivi € 12.376,00 – per una somma da liquidarsi a titolo risarcitorio pari, pertanto, a € 37.180,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Sulla base delle evidenze disponibili in atti, nulla può essere riconosciuto, invece, agli stessi fini al secondo Ricorrente, constando che egli ha venduto più azioni di quanto richiesto nel maggio 2015.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al primo Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma rivalutata di euro 38.567,57, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi